



Comune di Temù



Regione Lombardia



Provincia di Brescia

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

**Ai sensi Legge 26 ottobre 1995 n°447 e decreti attuativi,
Legge Regionale Lombardia del 10 agosto 2001 n°13 e
seguenti delibere di attuazione della Giunta Regionale**

L'estensore della zonizzazione acustica comunale:

Lela dipartimento
Tecnico competente in acustica





SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1. PREMESSA.....	4
1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
1.3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LIMITI	5
1.3.1 Riferimenti legislativi per la redazione della classificazione acustica.....	6
2. NORME DI ATTUAZIONE.....	9
2.1. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....	9
2.2. RICORSI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI	9
2.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	10
2.3.1 Soggetti interessati.....	10
2.3.2 Modalità di redazione.....	11
2.4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	12
2.4.1 Soggetti interessati	12
2.4.2 Modalità di redazione	13
2.5. DEROGHE AI LIMITI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	14
2.5.1. Criteri generali	14
2.5.2. Manifestazioni sportive, culturali e religiose, spettacoli a carattere temporaneo e altre attività simili	15
2.5.3 Attività produttive e cantieri di lavoro.....	16
2.5.4 Attività di protezione civile, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere	17
2.6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	17
3. COMPETENZE NELLE VARIE PRATICHE	18
3.1. AMMINISTRATIVE	18
3.2. VALUTAZIONI TECNICO STRUMENTALI.....	18



1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Scopo del presente regolamento è indicare le procedure adottate dal Comune di Temù per la gestione dell'inquinamento acustico e in particolare la concessione di eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dalla classificazione acustica. Vengono inoltre riportati i fac-simili per le varie richieste che i Cittadini possono rivolgere al Comune, nonché procedure che riguardano la gestione di eventuali controversie dovute a disturbo da rumore.

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, unitamente alla classificazione acustica, intende disciplinare i seguenti ambiti:

- il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico (limitatamente all'aspetto inquinamento acustico);
- la concessione di autorizzazioni normali e in deroga;
- i rapporti con i privati cittadini e le aziende;
- le modalità di accesso alle informazioni contenute nella classificazione acustica.



1.3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LIMITI

La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995 n°447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, e dalla Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001, Norme in materia di inquinamento acustico. Ambedue le leggi sono state seguite da un nutrito numero di decreti che regolamentano alcuni determinati argomenti come previsto dalle leggi stesse; ad oggi il quadro normativo è completo.

Tra i vari decreti attuativi alcuni in particolare riguardano direttamente la stesura del presente regolamento:

- DPCM 05.11.1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DPCM 14.11.1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DM 16.03.1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- LR 10.08.2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- DGR (Lombardia) 08.03.2002 n°7/8313: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"
- DGR (Lombardia) 12.07.2002: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del document "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- DPR 30.03.2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"

I testi delle normative sopra riportate costituiscono la base del presente regolamento, ognuno per il suo ambito specifico, di seguito si riportano solo alcune indicazioni fondamentali estratte dalle varie normative.



1.3.1. Riferimenti legislativi per la redazione della classificazione acustica

La redazione della classificazione acustica viene introdotta dalla legge quadro n°447/95 in capo ai comuni; il decreto che interessa direttamente la redazione della classificazione acustica è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.11.1997; tale decreto è fondamentale in quanto riporta le sei classi di riferimento tra cui va diviso il territorio con le relative definizioni, le definizioni dei periodi di riferimento, e i limiti del livello sonoro per ognuna delle classi. Le zone di riferimento per la suddivisione del territorio comunale sono le seguenti (tabella A DPCM 14.11.1997):

Classe I: Aree particolarmente protette.
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III: Aree di tipo misto.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV: Aree di intensa attività umana.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V: Aree prevalentemente industriali.
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI: Aree esclusivamente industriali.
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Classificazione del territorio in zone (DPCM 14/11/1997 Tabella A)



Classi di destinazione d'uso del territorio	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
	ore 06.00 - 22.00	ore 22.00 - 06-00
	LEQ (A)	LEQ (A)
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree prevalentemente residenziali	50	40
III. Aree di tipo misto	55	45
IV. Aree di intensa attività umana	60	50
V. Aree prevalentemente industriali	65	55
VI. Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di emissione (DPCM 14/11/1997 Tabella B)

Classi di destinazione d'uso del territorio	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
	ore 06.00 - 22.00	ore 22.00 - 06-00
	LEQ (A)	LEQ (A)
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree prevalentemente residenziali	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite assoluti di immissione (DPCM 14/11/1997 Tabella C)



Si nota che il decreto prevede l'esistenza di tre limiti per ognuna delle classi di territorio:

- Limite di immissione assoluto: il valore di rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti sonore presenti in un'area. In pratica viene normalmente considerato come il valore massimo che si può riscontrare in corrispondenza di un recettore.
- Limite di emissione: questo limite è riferito a sorgenti fisse o mobili, deve essere verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. L'applicazione di questo limite è in alcuni casi controversa in quanto esistono differenze di opinione sulla definizione del punto in cui effettivamente devono essere effettuate le misure.

Oltre a queste categorie di limiti esistono anche i limiti di attenzione e i limiti differenziali:

- Limiti di attenzione: sono i limiti che rendono necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico, sono pari ai limiti di immissione + 10 dB(A) se riferiti ad un'ora, +5dB(A) sul lungo periodo.
- Limiti differenziali: limitano l'incremento di rumore apportato da una sorgente rispetto al livello sonoro residuo. Non sono applicabili in aree classificate in zona VI: aree esclusivamente industriali.



2. NORME DI ATTUAZIONE

2.1. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

I privati che necessitano di informazioni dettagliate sui limiti in vigore presso singole aree del territorio possono richiedere copia parziale delle tavole della zonizzazione presso l'ufficio tecnico comunale, durante gli orari di apertura al pubblico. La copia verrà fornita in formato cartaceo o su supporto digitale (quest'ultimo solo a discrezione dell'ufficio comunale). La copia viene fornita gratuitamente.

2.2. RICORSI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI

Il privato cittadino, o qualunque soggetto, può ricorrere contro il disturbo arrecatogli da attività produttive, o comunque da altre sorgenti che rientrano nel campo di applicazione della classificazione acustica. È ammesso il ricorso di più soggetti in forma congiunta. Nel caso di ricorso in forma congiunta è comunque necessaria una breve descrizione del tipo di disturbo rilevato da parte di ognuno dei ricorrenti.

A seguito del ricorso il Comune nomina un responsabile del procedimento (generalmente un tecnico comunale) cui fare riferimento, e che si occuperà della gestione del procedimento stesso. È a discrezione del Comune un intervento di mediazione tra i soggetti interessati prima di richiedere intervento dell'A.R.P.A.. In caso di esito negativo della mediazione verrà richiesto intervento tecnico all'A.R.P.A. e verrà effettuata la comunicazione ufficiale di inizio del procedimento amministrativo al presunto disturbante. Il titolare della sorgente sonora ha diritto a prendere visione degli incartamenti del procedimento (salvo quanto previsto dall'art.24 della legge 241/90); inoltre può presentare delle memorie scritte, che l'amministrazione è tenuta a tenere in considerazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso il titolare della sorgente voglia richiedere interventi tecnici o simili ha diritto a una proroga di ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione, previa comunicazione all'ufficio comunale competente (la documentazione deve comunque raggiungere gli uffici comunali entro 30 giorni).



Nel caso le verifiche dell'A.R.P.A. evidenzino il mancato rispetto della classificazione acustica il Comune provvede a emanare apposita ordinanza per la risoluzione della situazione di disturbo, secondo i termini di legge.

Se le misure di A.R.P.A. non vengono effettuate entro 180 giorni dalla richiesta di intervento del Comune e la situazione di disturbo sia palese e tale da richiedere intervento immediato, il Comune può emettere ordinanza nei confronti del disturbante, al fine di riportare sotto controllo la situazione, fino all'intervento dell'A.R.P.A.

Le modalità di effettuazione delle misure A.R.P.A. sono a discrezione del personale tecnico incaricato. È a giudizio del Comune, sentito il personale A.R.P.A. e i ricorrenti, ammettere la presenza di un consulente tecnico del disturbante, durante l'esecuzione delle misure.

Su richiesta o indicazione del tecnico A.R.P.A. può essere presente alle misure un incaricato del Comune di Temù (addetto all'Ufficio Tecnico o personale della Polizia Municipale). Nel caso sia prevista l'elevazione di sanzioni si delega tale compito al personale A.R.P.A. o comunque il Comune attende indicazioni in merito da tale personale.

2.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

2.3.1. Soggetti interessati

La redazione della valutazione di impatto acustico è obbligatoria all'atto della richiesta del permesso di costruire, in occasione della realizzazione, modifica o ampliamento delle seguenti tipologie di nuovi insediamenti:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strada di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F





(strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, °285, e successive modificazioni;

- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia

La valutazione di impatto acustico è inoltre obbligatoria come integrazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire o alla variazione di destinazione d'uso di un'area che venga portata tra le seguenti categorie:

- g) impianti o insediamenti di attività produttive;
- h) impianti o insediamenti di attività sportive o ricreative;
- i) insediamenti di servizi commerciali polifunzionali

Per la categoria g) la documentazione di valutazione di impatto acustico è necessaria anche per il rilascio di licenza per autorizzazione all'esercizio (nel caso non siano intercorse variazioni rispetto a una precedente domanda di permesso di costruire si può far riferimento alla documentazione che accompagnava la stessa).

2.3.2. Modalità di redazione

Per la presentazione della valutazione di impatto acustico, al fine di snellire le procedure Comunali, deve essere predisposta la relazione tecnica previsionale, redatta secondo le indicazioni del regolamento approvato con delibera giunta Regione Lombardia n. VII/8313 dell'8 marzo 2002, recante "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico". Il documento deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.



2.4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

2.4.1. Soggetti interessati

Per la realizzazione di alcune strutture è necessario, all'atto del rilascio del permesso di costruire, fornire una valutazione previsionale del clima acustico.

Le strutture per cui è necessaria tale documentazione sono le seguenti:

- a) Scuole od asili nido;
- b)
Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani di superficie sufficiente a rendere ragionevole una separazione dalle aree circostanti, generalmente almeno 500m²;
- e) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- f) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità delle seguenti infrastrutture: strade di categoria A, B, C, D, E, F, (vengono inserite le tipologie di strada per dare indicazioni nel caso della costruzione di nuove infrastrutture prima dell'aggiornamento del presente regolamento).
- g) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di:
 - 1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 2. discoteche;
 - 3. circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 4. impianti sportivi e ricreativi;
 - 5. ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) Variazioni nell'uso di un edificio o area che lo portino a rientrare in una delle precedenti categorie;



NOTA: per realizzati in prossimità si intende:

- insediamenti confinanti;
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 100 metri da attività artigianali non attive durante il periodo notturno o da strade interne al paese (tipo D,E,F)
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 200 metri da attività artigianali attive durante il periodo notturno, attività industriali, o da strade principali (tipo A,B,C)

2.4.2. Modalità di redazione

Lo studio previsionale del clima acustico deve essere consegnato al momento della richiesta di permesso di costruire.

Per la presentazione dello studio, deve essere allegata una relazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente almeno quanto richiesto dall'art. 6 del regolamento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" allegato alla Delibera Giunta Regione Lombardia n° VII/8313 del 08.03.2002.

Il richiedente può allegare altre informazioni che ritenga significative. Della relazione tecnica deve essere fornito originale e almeno una copia conforme, siglata dal Tecnico Competente o verificata dal Responsabile Comunale del Servizio competente.

A tale procedura possono derogare gli interventi a carico del Comune per i quali l'Amministrazione, dopo attenta valutazione delle caratteristiche dell'opera in progetto e del territorio interessato, si riserva di rilasciare il permesso di costruire sulla base dei dettami del piano di zonizzazione acustica vigente.



2.5. DEROGHE AI LIMITI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.5.1. Criteri generali

La legislazione prevede un trattamento particolare per attività temporanee, in particolare manifestazioni culturali, religiose o cantieri di lavoro. Queste tipologie di attività possono richiedere una deroga al rispetto dei limiti imposti della Classificazione Acustica.

Scopo di questa parte del regolamento è identificare esattamente le attività che possono usufruire di tale deroga e per le attività culturali le aree in cui possono venire svolte. In questo titolo non rientrano attività stagionali che vengono assimilate a quelli normali.

Il Comune di Temù prevede due tipi di autorizzazione in deroga:

- autorizzazione automatica;
- autorizzazione con parere del Comune.

L'autorizzazione automatica viene concessa senza alcuna richiesta specifica e non necessita di alcun intervento da parte del Comune di Temù; fatte salve esigenze legate all'ordine pubblico o altre normative. Tale autorizzazione si applica solo alle attività per cui è espressamente definita nei due paragrafi seguenti; decade se in qualunque momento l'attività perde le caratteristiche indicate.

Scopo di questa autorizzazione è di permettere lo svolgimento di normali attività che si ritengono comunque non disturbanti o necessarie alla comunità.

Per le autorizzazioni con parere del Comune deve essere presentata richiesta che viene protocollata dagli uffici comunali.

La richiesta va presentata con congruo anticipo per permettere al Comune di prendere atto della richiesta e eventualmente raccogliere le necessarie informazioni (normalmente almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività).

La decisione sulla concessione dell'autorizzazione spetta al Comune, che può eventualmente concederla con delle limitazioni e prescrizioni.



2.5.2. Manifestazioni sportive, culturali e religiose, spettacoli a carattere temporaneo e altre attività simili

Tra le attività che rientrano in questo titolo le seguenti sono autorizzate automaticamente senza la necessità di specifica richiesta al Comune:

- a) manifestazioni religiose legate al culto;
- b) mercato settimanale;
- c) attività di vendita ambulante senza utilizzo di impianti rumorosi con meno di 10 addetti totali, solo se lo svolgimento è limitato al periodo diurno ridotto all'orario 08.00 – 22.00;
- d) attività didattiche e manifestazioni sportive organizzate dalle strutture scolastiche, che si svolgono durante il periodo diurno (06.00 – 22.00);
- e) attività agricole con durata in una singola area inferiore ai 5 giorni lavorativi (i titolari devono comunque cercare di ridurre al minimo indispensabile le operazioni da svolgersi nel periodo notturno “22.00 – 06.00”);
- f) attività culturali senza impegno di sorgenti sonore (mostre e simili);
- g) attività di raccolta rifiuti o altri servizi essenziali (deve comunque essere fatto il possibile per ridurre al minimo il disturbo arrecato a terzi); Naturalmente queste attività devono comunque rispettare le disposizioni di ordine pubblico e sono fatti salvi i diritti di terzi.

Per l'autorizzazione di altre attività che non rientrano nel presente titolo l'organizzatore deve presentare richiesta scritta.

L'autorizzazione viene concessa dal Comune con eventuali prescrizioni e limitazioni; in particolare il Comune può prevedere l'obbligo della riduzione del livello sonoro dopo un determinato orario.

L'autorizzazione permette il superamento dei limiti della classificazione acustica fatte salve le necessità di ordine pubblico.

Nel caso il Comune sia tra gli organizzatori di una manifestazione l'ufficio che si occupa della gestione sente il parere del Comune in merito che deve rilasciare comunque autorizzazione in deroga.



L'autorizzazione in deroga comprende anche le attività di preparazione necessarie allo svolgimento dell'attività, che devono essere svolte nel periodo diurno e limitare al minimo il disturbo in particolare verso recettori particolarmente sensibili (es. edifici scolastici).

2.5.3. Attività produttive e cantieri di lavoro

Tra le attività cantieristiche e lavorative temporanee, in ambiente esterno, da svolgersi sul territorio del Comune di Temù si stabilisce che le seguenti hanno diritto ad autorizzazione automatica:

- a) Lavori agricoli con durata continuativa inferiore a 5 giorni, in una sola area, effettuati in presenza di personale;
- b) Lavori agricoli svolti in assenza di personale (irrigazioni e lavorazioni simili);
- c) Cantieri edili, di lavoro stradale o altri istituiti da privati o enti pubblici per cause urgenti, quali la rimozione di strutture pericolose o altre situazioni di rischio;
- d) Cantieri di lavoro nel settore edile, stradale o per impianti civili, che non richiedano la nomina di un Coordinatore per la progettazione, solo in relazione alla lettera A del comma 3 art. 3 del Decreto Legislativo n°494/1996 (praticamente durata prevista del cantiere inferiore a 200 uomini giorno);
- e) Lavori di rilevamento o simili che non comportino l'uso di sorgenti sonore.

In particolare, le attività rumorose di cantiere (demolizioni, uso di attrezzatura a motore, ecc.) sono consentite nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 20:00.

Resta a carico del responsabile dei lavori limitare al minimo indispensabile il disturbo arrecato ai recettori che si trovano nei pressi della zona di lavoro. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni di ordine pubblico.

Per l'autorizzazione di altre attività che rientrano in questo titolo è necessaria la richiesta al Comune. Nel concedere l'autorizzazione in deroga il Comune può prevedere delle limitazioni o delle prescrizioni allo svolgimento dell'attività.



Nel caso tra i committenti dei lavori figuri il Comune di Temù la pratica di rilascio dell'autorizzazione viene gestita dall'ufficio tecnico, che la presenta comunque al Comune.

Durante tutte le lavorazioni è fatto obbligo alla direzione lavori di utilizzare tutte le precauzioni ragionevolmente possibili per ridurre le emissioni sonore, in particolare se le operazioni vengono svolte nei pressi di recettori particolarmente sensibili (edifici scolastici, centro storico, aree cimiteriali, ecc.).

2.5.4. Attività di protezione civile, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere

Le attività che rientrano in questo punto non necessitano di alcuna autorizzazione.

2.6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I progetti relativi a interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997. Non rientrano in questa categoria le opere che non comportino modifiche strutturali (es. modifiche sostanziali in strutture portanti e / o solette).

Le valutazioni sui requisiti acustici degli edifici relative alle richieste di permesso di costruire di nuovi impianti o edifici produttivi devono essere inserite nella Valutazione di Impatto Acustico o ad essa allegate.

Per la costruzione di nuovi edifici residenziali o assimilabili deve essere valutato il rispetto delle caratteristiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997 a carico del progettista.



3. COMPETENZE NELLE VARIE PRATICHE

3.1. AMMINISTRATIVE

Le decisioni in merito di autorizzazioni o altre richieste relative ad argomenti del presente regolamento vengono prese dal Comune.

Il Responsabile Comunale del Servizio competente è abilitato a ricevere e verificare la documentazione prodotta per i vari titoli del regolamento, compresa la verifica di conformità all'originale di copie di documentazione.

Il Responsabile del Servizio competente è inoltre abilitato a fornire gli estratti della classificazione acustica a chi ne faccia richiesta.

Tutte le documentazioni devono essere redatte conformemente a quanto previsto nel presente regolamento, in particolare per i documenti per cui esista modulistica tra gli allegati.

3.2. VALUTAZIONI TECNICO STRUMENTALI

Ogni documento che richiede valutazioni tecniche o strumentali deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in possesso di Decreto della Regione Lombardia o di altre Regioni che attestino la nomina. Copia della nomina deve essere allegata alla documentazione prodotta.

Le misure tecniche per la verifica di controversie sono a carico dell'ARPA. Fa eccezione il caso in cui il ricorrente e il privato disturbante si accordino sull'affidamento dell'incarico di svolgere le misure ad un tecnico da loro nominato. In quest'ultimo caso le misure sono a carico delle parti.

Sono fatte salve tutte le competenze della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine.